ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2023.1.10.9.1
LEGISLATURA	XI

Il giorno 30 marzo 2023 si è riunito il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società Pubblisole S.p.A., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", per la presunta violazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 30/03/2023.0000021.I

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i. ed il relativo allegato A, recanti "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante "Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni";

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 30/03/2023.0000021.I

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 febbraio 2023 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dal Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 5 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, "La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorità";

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., "La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita";

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., "Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita";

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 30/03/2023.0000021.I

RILEVATO, dal monitoraggio d'ufficio attuato con la visione dei filmati - in seguito alla ricezione del report, a cura del fornitore esterno Cedat85, relativo al Monitoraggio in materia di "obblighi di programmazione", "pubblicità" e "garanzie dell'utenza", per l'emittente Teleromagna (prot. 27691.E del 14.11.2002 e successiva integrazione prot. 1705.E del 25.01.2023) - che la citata emittente:

- il giorno 11 ottobre 2022 - ora inizio 23:44:03-ora fine 23:45:13 - ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non adeguatamente distinte dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva, in violazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

- il giorno 10 ottobre 2022 - ora inizio 10:46:00-ora fine 10:46:28, il giorno 12 ottobre 2022 - ora inizio 11:49:50-ora fine 11:50:20 e il giorno 14 ottobre 2022 - ora inizio 11:48:18-ora fine 11:48:48 è andata in onda la trasmissione "Musica Musica" - in collaborazione con *Caffè Krimi*, programma di intrattenimento sulla musica caratterizzato dall'inserimento di comunicazioni commerciali audiovisive, relative al *Caffè Krimi*, non adeguatamente distinte dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva e senza la dicitura pubblicità, in violazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'art. 3, comma 1 e comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.;

VISTA la nota di AGCOM, prot. 1131.E del 18.01.2023, relativa all'interpretazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

DATO ATTO che:

- in relazione alle richiamate comunicazioni commerciali audiovisive non adeguatamente distinte dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva, trasmesse con il marchio "Teleromagna", in data 15.02.2023 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. 3693.I) con il quale veniva accertato come, nei fatti menzionati, sembrasse configurabile, da parte della società Pubblisole S.p.A. - con sede in via Dell'Arrigoni n. 120 - 47522 Cesena (FC), codice fiscale e partita IVA 03362900403, di seguito indicata con Pubblisole - esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 3, comma 1 e comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.;

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 30/03/2023.0000021.I

- in data 15.02.2023, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. 3713.U) con il quale si contestava, nei fatti menzionati, la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con memoria prot. 4937.E del 27.02.2023, la società Pubblisole eccepiva:

a) 11 ottobre 2022: si tratta sicuramente di un errore del software che non ha "caricato" la scritta pubblicità;

b) il giorno 10 ottobre 2022, alle ore 10:29:48 inizia la Televendita regolarmente segnalata da un cartello fisso con tutti i dati di riferimento della società Magicsan Srl e con la relativa scritta "televendita". Il video termina alle 10:59:53 con il cartello fisso di chiusura e mantenendo la scritta televendita per tutta la durata. Non abbiamo riscontrato anomalie;

b bis) 12 ottobre 2022: si tratta sicuramente di un errore del software che non ha "caricato" la scritta pubblicità;

d) 14 ottobre: si tratta sicuramente di un errore del software che non ha "caricato" la scritta pubblicità.

PRESO ATTO che la società Pubblisole, contestualmente al deposito degli scritti difensivi, formulava richiesta di audizione che veniva concordata per il giorno 08.03.2023 in collegamento sulla piattaforma Teams;

- in data 08.03.2023 alle ore 11.00, in collegamento sulla piattaforma Teams, si svolgeva l'audizione inerente al procedimento a carico della società Pubblisole, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", di cui è stato redatto verbale (prot. 6076.U del 10.03.2023).
  In particolare, il rappresentante della società, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ribadiva che:

  ➢ relativamente al punto a), non ha nulla da dichiarare;

  ➢ relativamente ai punti b bis) e d), il software identifica la categoria merceologica del prodotto che va in onda attraverso l'apposizione di specifico tag ("spot"). L'operatore, nel caso specifico, nell'inserire il filmato pubblicitario non lo ha categorizzato come spot, motivo per il quale il software non ha anteposto la scritta "pubblicità": trattatasi, quindi di mero errore materiale. A causa di tale errore materiale, lo spot del caffè è stato mandato in onda un'altra volta senza la scritta "pubblicità". A tal proposito, l'impegno della società è quello di sensibilizzare e

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 30/03/2023.0000021.I

responsabilizzare il settore tecnico, onde evitare il ripetersi di tali errori;

➢ relativamente al punto b) chiede si prenda atto della la corretta segnalazione e identificazione della televendita, sfalsata di alcuni secondi rispetto ai sistemi del Corecom;

PRESO ATTO, relativamente ai punti a), b bis) e d), che un operatore, tramite l'apposizione di uno specifico tag, permette al software il riconoscimento del video taggato come video pubblicitario: il software identifica la categoria merceologica del prodotto che va in onda attraverso l'apposizione di tale specifico tag ("spot"). L'operatore, nel caso specifico, ha dimenticato di inserire il citato tag nei filmati pubblicitari sopra riportati. Si trattata, quindi, di mero errore materiale.

Il video non categorizzato - relativamente ai punti b bis) e d) - è, quindi, andato in onda due volte nel periodo di monitoraggio, ma può essere considerata come singola violazione perché generata da un errore iniziale nella targhettizzazione del risultato;

A tal proposito, l'impegno della società è quello di sensibilizzare e responsabilizzare il settore tecnico, onde evitare il ripetersi di tali errori;

RITENUTO:

- che alla luce di quanto appena descritto e delle considerazioni effettuate, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Pubblisole, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", per condotte rilevanti rispetto alla presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 3, comma 1 e comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i relativamente alle giornate 11.10.2023, 12.10.2023 e 14.10.2023;
- di proporre la determinazione della sanzione per la violazione contestata nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981:

  a) Gravità della violazione
  La violazione commessa deve ritenersi di entità lieve, considerato che i fatti contestati sono individuabili in fasce orarie delimitate;

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 30/03/2023.0000021.I

b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dichiarato che si impegnerà a sensibilizzare e responsabilizzare il settore tecnico, onde evitare il ripetersi degli errori oggetto di contestazione;

c) Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

d) Condizioni economiche dell'agente

Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini

A voti unanimi

DELIBERA

- di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società Pubblisole S.p.A., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", in euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.

Bologna, 30 marzo 2023

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Stefano Cuppi

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 30/03/2023.0000021.I